

«Diritto a rifiutare cure salvavita»

DA MILANO

Una sentenza della quarta sezione penale della Cassazione (numero 37077) ha condannato per lesioni colpose un medico che aveva praticato una terapia farmacologica sperimentale a una ragazzina di 12 anni senza informare correttamente la famiglia e ottenerne il consenso. La Suprema Corte è tornata a sottolineare che il consenso è sempre necessario per praticare terapie, visto che il paziente ha diritto a scegliere le cure cui vuole o non vuole essere sottoposto, comprese quelle salvavita. «Se è vero che non si può obbligare nessuno a farsi curare - puntualizza il giurista Mauro Ronco - non si può stabilire un diritto del paziente a rifiutare le cure». La sentenza della Cassazione riguarda il caso di una dottoressa di Pistoia, Donatella M., che fu condannata dalla Corte d'appello di Firenze per lesioni colpose gravi nei confronti di una

**Sentenza della Cassazione:
sempre necessario il consenso
Il penalista Ronco: si va ben oltre
l'articolo 32 della Costituzione**

dodicenne, sua paziente per la cura dell'obesità. Il medico aveva somministrato un farmaco off label (cioè fuori dai protocolli autorizzati) senza ottenere un adeguato consenso informato, che doveva prevedere anche l'illustrazione dei possibili effetti negativi del farmaco. Che non tardarono a farsi sentire: sonnolenza, incubi, emicrania, eccitabilità, allucinazioni. Di qui la causa.

I giudici però, per spiegare la condanna, ampliano di molto il discorso fino a sostenere che «nel rispetto del diritto del singolo alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione» il criterio di disciplina della relazione medicomaleto è quello della libera disponibi-

lità del bene salute da parte del paziente in possesso delle capacità intellettive e volitive, secondo una totale autonomia di scelte che può comportare il sacrificio del bene stesso della vita che deve sempre essere rispettata sanitarior».

Una tesi che non convince Mauro Ronco, docente di diritto penale all'Università di Padova e presidente dell'Ordine degli avvocati di Torino: «Van distinguere due punti rilevanti. Il rifiuto delle cure è una situazione in cui non possibilità di disporre coercitivamente una cura. Ma dall'impossibilità imporre una terapia non si può ricavare il diritto a rifiutare le cure. È sbagliato creare un diritto assoluto di persona alla disponibilità della propria salute, che va ben al di là dell'articolo della Costituzione (pensato per evitare trattamenti che violano la dignità) e stravolge il significato del rapporto terapeutico tra medico e paziente». (En.Ne.)